

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

110° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione» (2639)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
CASOLI (PSI), relatore alla Commissione	2
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione» (2639)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 2 maggio la discussione generale era stata, in pratica, conclusa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, avevo prospettato nella relazione l'ipotesi di un allargamento della depenalizzazione anche alle fattispecie descritte, nel testo governativo, ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1161. Su tale proposta sono stati espressi consensi ma anche dissensi da parte di coloro che, credo, condividano in sostanza la necessità di dar luogo ad una rilevante depenalizzazione di fattispecie che oggi non hanno più grande importanza dal punto di vista criminogeno e nello stesso tempo creano grossi ostacoli all'interno degli uffici giudiziari.

Anche io penso che sarebbe opportuno stabilire un criterio unitario per disciplinare la materia delle occupazioni abusive, ma ciò richiederebbe l'approfondimento di molte problematiche; pertanto, si deve purtroppo procedere con un provvedimento settoriale, considerando che la depenalizzazione proposta nel provvedimento in esame rappresenti un primo passo. Vorrei comunque sentire il parere del Governo.

Nulla osta approvare il testo così come è, apportandovi modifiche di carattere tecnico-formale. Il senatore Lipari ha suggerito di sostituire, all'inizio del secondo periodo del secondo comma, alle parole: «nell'ipotesi di cui al primo comma» le altre: «nell'ipotesi di cui sopra». Il senatore Gallo ha invece proposto di inserire, in entrambi i commi del testo proposto per l'articolo 1161, in luogo della parola: «arbitrariamente» le altre: «senza autorizzazione». Mi riservo signor Presidente, di tradurre queste proposte in emendamenti.

Devo infine osservare che all'articolo 2 non si parla di circolazione nell'ambito del demanio aeroportuale. L'esclusione è voluta perchè tale materia è coperta da altra disposizione di legge.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Circa l'episodicità di queste disposizioni, devo dire che in linea teorica sarebbe preferibile una revisione generale ma devo anche aggiungere che occorre tener conto che da molto tempo il Parlamento procede tramite correzioni particolari: io non ritengo che si debba rinviare l'approvazione del presente disegno di legge in attesa di una più ampia depenalizzazione.

Per quanto riguarda la proposta di escludere la rilevanza penale dei comportamenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1161, sono contrario perchè si renderebbe più difficile il mantenimento del demanio marittimo e si esporrebbero le coste a notevoli danni ambientali. Valutando comparativamente le esigenze di una depenalizzazione e quelle relative alla tutela di beni di particolare rilevanza, mi permetto di chiedere che si voti il presente disegno di legge solo con le correzioni di carattere tecnico-formale preannunciate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1161. - (*Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata*). - È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinque milioni, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

1) chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

2) chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716.

Chiunque arbitrariamente occupa con un veicolo uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione. Nell'ipotesi di cui al primo comma si può procedere alla rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, tutti di natura tecnico-formale. Il primo, presentato dal senatore Correnti, è volto a sostituire la parola «ovvero» con l'altra: «o», al primo capoverso e al punto 1) dell'articolo 1161.

Il secondo presentato dal relatore tende a sostituire in entrambi i capoversi, alla parola «arbitrariamente», le altre «senza autorizzazione».

Il terzo, presentato dal relatore, tende a rettificare una imperfezione del testo sostituendo, all'inizio del secondo periodo del secondo

capoverso, alle parole «Nell'ipotesi di cui al primo comma», le altre «In tale ipotesi».

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Correnti, volto a sostituire alla parola «ovvero», l'altra «o».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire in entrambi i capoversi, alla parola: «arbitrariamente», le altre: «senza autorizzazione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, all'inizio del secondo periodo del secondo capoverso, alle parole: «Nell'ipotesi di cui al primo comma», le altre: «In tale ipotesi».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

1. All'articolo 1174 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Chiunque viola le disposizioni dell'autorità marittima in materia di circolazione di pedoni, animali e veicoli nell'ambito del demanio marittimo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Onorevoli colleghi, vorrei far presente che si rende necessario rinviare la votazione finale del disegno di legge per consentire alla 1^a Commissione di esprimere il proprio parere, non essendo ancora scaduto il termine regolamentare.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16.30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOIT SSA MARISA NUDDA